



Brussels, 26 May 2025  
(OR. en, it)

9371/25

---

Interinstitutional Files:

2025/0044(COD)  
2025/0045(COD)

---

SIMPL 36  
ANTICI 41  
ECOFIN 599  
EF 169  
DRS 45  
COMPET 421  
FIN 553  
COH 82  
CODEC 681  
INST 140  
PARLNAT 41

---

**COVER NOTE**

---

From: The Italian Senate  
date of receipt: 23 May 2025  
To: The President of the Council of the European Union  
Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards the dates from which Member States are to apply certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements [doc. 6595/25 - COM(2025)80]  
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements [doc. 6596/25 - COM(2025)81]  
- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

---

Delegations will find enclosed the opinion<sup>1</sup> of the Italian Senate on the above-mentioned documents.

---

<sup>1</sup> The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address:  
<https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2025-0080>

<https://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search/document/results?code=COM&year=2025&number=81>

The Commission reply will be available at the following address: <https://national-parliaments-opinions.ec.europa.eu/home>

---

9371/25

GIP.B

EN/IT

*Senato della Repubblica  
Il Presidente*

Roma, 28/05/2025  
Prot. n. 4361UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 80 definitivo) e sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 81 definitivo) (Doc. XVIII, n. 18).

Tale risoluzione reca osservazioni rese nel contesto del dialogo politico tra istituzioni dell'Unione europea e Parlamenti nazionali e si intende inviata ai sensi del Protocollo n. 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato di Lisbona.

Con i migliori saluti.



(All.)

---

Signor Donald Tusk  
Presidente del Consiglio dell'Unione europea  
1048 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA  
XIX LEGISLATURA

---

Doc. XVIII  
n. 18

**RISOLUZIONE  
DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(Finanze e tesoro)

(*Relatore GARAVAGLIA*)

*approvata nella seduta del 13 maggio 2025*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
CHE MODIFICA LE DIRETTIVE (UE) 2022/2464 E (UE) 2024/1760 PER QUANTO  
RIGUARDA LE DATE A DECORRERE DALLE QUALI GLI STATI MEMBRI DE-  
VONO APPLICARE TALUNI OBBLIGHI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE  
SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ E AL DOVERE DI DILIGENZA DELLE IM-  
PRESE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ (COM(2025) 80 DEFINITIVO)**

E SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 E (UE)  
2024/1760 PER QUANTO RIGUARDA TALUNI OBBLIGHI RELATIVI ALLA REN-  
DICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ E AL DOVERE DI DILIGENZA  
DELLE IMPRESE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ (COM(2025) 81 DEFINITIVO)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 14 maggio 2025**

---

La Commissione,

esamine le proposte di direttiva;

premesso che:

il rilancio della competitività dell'economia europea passa attraverso un deciso e robusto cambio di passo nella legislazione dell'Unione a partire dagli obblighi delle imprese di rendicontazione e monitoraggio degli aspetti di sostenibilità ambientale per abbattere i costi di *compliance* sopportati dal sistema economico europeo, che costituiscono una sorta di dazio interno e di freno;

l'indirizzo di semplificazione e sburocratizzazione impresso dalla Commissione europea è pienamente condiviso poiché costituisce una delle azioni più attese dai cittadini e dalle imprese europee, secondo le linee indicate, tra l'altro, anche dal rapporto « Il futuro della competitività europea » presentato da Mario Draghi;

la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) e quella sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) si trovano a essere attuate in un contesto nuovo e difficile rispetto a quello esistente al momento della loro entrata in vigore. Ciò non solo da un punto di vista economico e geopolitico, ma anche in conseguenza di un diverso approccio adottato in altre importanti giurisdizioni sulla rendicontazione societaria di sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, che solleva interrogativi circa gli effetti di tali normative sulla posizione concorrenziale delle imprese aventi sede nell'Unione europea;

la Commissione europea ha elaborato la proposta di modifica delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/43/CE del 17 maggio 2006, 2013/34/UE del 26 giugno 2013, (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 e (UE) 2024/1760 del 13 giugno 2024;

considerato che:

gli obblighi di rendicontazione stabiliti nella CSRD e nei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) mirano a garantire, tra l'altro, che i partecipanti ai mercati finanziari, gli enti creditizi e gli amministratori di indici di riferimento abbiano accesso alle informazioni sulla sostenibilità delle imprese di cui necessitano per adempiere ai propri obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, del regolamento sui requisiti patrimoniali e del regolamento sugli indici di riferimento;

le imprese che ai sensi della proposta non sarebbero più soggette agli obblighi di comunicazione della CSRD potrebbero comunque fornire informazioni su base volontaria ai partecipanti ai mercati finanziari, agli enti creditizi e agli amministratori di indici di riferimento, se del caso utilizzando i principi di rendicontazione volontaria che, secondo la presente proposta, la Commissione adotterebbe come atti delegati;

preso atto che il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alla proposta di direttiva COM(2025) 80 di rinvio dei termini di applicazione di due anni per applicare alcuni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;

valutato infine che è essenziale garantire che le imprese interessate dagli obblighi di rendicontazione non solo non effettuino investimenti per l'assolvimento di obblighi che potrebbero esser semplificati in seguito, ma che abbiano anche a disposizione una tempistica adeguata a conformarsi alle modifiche;

esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni e suggerimenti:

in riferimento al settore creditizio, è necessario assicurare l'armonizzazione delle diverse richieste informative in coerenza con quanto si sta definendo con la normativa unionale «Omnibus», con particolare riferimento alle divergenze ancora esistenti tra la CSRD, la CSDDD e il regolamento sulla tassonomia;

per incentivare la rendicontazione volontaria di sostenibilità delle imprese escluse dall'obbligo di rendicontazione, la Commissione europea prevede di adottare – con atto delegato – entro 4 mesi dalla pubblicazione della direttiva omnibus, un nuovo standard volontario basato sullo standard europeo di rendicontazione di sostenibilità per le piccole e medie imprese non quotate (*Voluntary Small and Medium Enterprises – VSME*). La Commissione sosterrà inoltre il VSME, specifico per le piccole e medie imprese (PMI) non quotate, con una raccomandazione entro il 2025. In questo quadro, secondo la proposta omnibus, lo standard VSME fungerà da tetto massimo, definendo il limite delle informazioni che potranno essere richieste alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione CSRD. Appare comunque opportuno migliorare ulteriormente lo standard VSME al fine di limitare quanto più possibile i requisiti materiali con attenzione alla flessibilità e rilevanza settoriale dei soggetti obbligati, tendendo sempre conto delle caratteristiche e delle esigenze delle PMI. Al riguardo, la Commissione sollecita di sostituire ovunque ricorra (articolo 2, numero (2), lettera (b), numero i); articolo 2, numero (4), lettera (b), numero i); articolo 2, numero (11) lettera (b)) le parole: «ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato» con le seguenti: «ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità utili agli operatori finanziari per assolvere gli obblighi di legge di settore»;

per una implementazione omogenea e semplificata della nuova normativa occorre, inoltre:

*a)* prevedere una definizione univoca di fatturato (sulla cui base viene definito il perimetro di applicazione della direttiva) applicabile dalle banche, nonché l'adozione di livelli di totale attivo di stato patrimoniale (altro parametro sulla cui base viene definito il perimetro di applicazione della direttiva) congrui con la specificità del settore bancario, posto che il totale dell'attivo di un intermediario bancario esprime mediamente valori (multipli) significativamente superiori a quelli di una società non bancaria;

*b)* valutare l'opportunità di reintrodurre la deroga all'obbligo di presentare una rendicontazione individuale di sostenibilità da parte di alcune componenti di un gruppo che presentano alcune caratteristiche specifiche (in particolare la quotazione dei propri titoli su mercati regolamentati), laddove la capogruppo fornisca informazioni adeguate con la CSRD consolidata; ciò in particolare per le filiazioni finanziarie la cui strategia sociale, ambientale e di *governance* (ESG) e la relativa informativa non possono discostarsi da quelle della società madre che definisce centralmente le politiche ai fini ESG;

*c)* prevedere la possibilità di esentare le *holding* non quotate dall'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità se a livello individuale non superano le soglie quantitative e quindi sarebbero tenute a rendicontare su base consolidata solo perché sono la capogruppo (europea) di un grande gruppo su cui non esercitano attività di direzione e coordinamento;

*d)* in relazione alla proposta di modifica della citata direttiva 2024/1760/UE su obblighi di rendicontazione societaria di sostenibilità e dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, appare opportuno essere maggiormente incisivi sul fronte della previsione di un tetto massimo delle sanzioni pecuniarie, ritenendo che il 5 per cento del fatturato sia ancora troppo elevato (pur apprezzando la eliminazione di un limite minimo delle sanzioni).

€ 1,00